



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 63 Del 28/12/2020

Oggetto:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.
----------	--

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 20:00, presso la sala del consiglio comunale. Alla Prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nominativo		Nominativo	
GASPERI FILIPPO	P	CALESINI BARBARA	A
LENTI THOMAS	P	GAMBERINI ANTONIO	P
URBINATI CHIARA	A	GUERRINI LUIS MIGUEL	P
DENTI ARIANNA	P	PETRELLA ANGELO	P
ROSSINI MARINO	P	VICHI JESSICA	P
MAMMARELLA FEDERICO	P	GUERRINI RAFFAELE	P
PRIOLI FELICE	P		

Presenti: 11

Assenti: 2

Verificato il numero legale degli intervenuti,

- presiede il sig. Felice Prioli nella sua qualità di Presidente;
- partecipa il Segretario Comunale Sig. Sandro Ricci
- vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è pubblica



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

Viene sottoposta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione dall'assessore Rossini Marino;

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il comma 847 dell'art.1 della Legge n. 160/2019, “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- il regolamento per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29/04/1994, nonché la delibera tariffaria approvata dalla Giunta Comunale n. 30 del 07/03/2007;
- il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 30/06/1994, nonché la delibera tariffaria approvata dalla Giunta Comunale n. 5 del 28/01/2019;

VISTO l'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;*

VISTO lo schema di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, contenente la disciplina del canone medesimo e i seguenti documenti:

- ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;
- ALLEGATO B: elenco impianti pubblicitari sul territorio comunale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021, fatto salvo il differimento, qualora le disposizioni legislative lo consentano;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

CONSIDERATO che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.*



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO al protocollo dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 41 in data 28/09/2020;

PROPONE

- 1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI ISTITUIRE, a far data dal 01 gennaio 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
- 3) DI APPROVARE il «Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 47 articoli e degli allegati A) e B);
- 4) DI DARE ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 stante l'obbligatorietà della sua istituzione, prevedendosi peraltro il differimento dell'entrata in vigore qualora le disposizioni legislative dispongano in tal senso o attribuiscono ai Comuni la relativa facoltà, alla data indicata dalla norma nazionale;
- 5) DI ABBROGARE a far data dall'entrata in vigore del regolamento del canone unico, dei regolamenti comunali per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29/04/1994, nonché il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 30/06/1994;

- 6) DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 7) DI DEMANDARE ai relativi responsabili di Settore l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del nuovo regolamento, nell'ambito delle rispettive competenze;
- 8) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 46 comma 3 del presente regolamento rubricato "Norme transitorie" la gestione del nuovo canone disciplinato dall'art. 1, commi 816 e 837 della Legge n. 160/2019 la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- 9) DI DEMANDARE al responsabile del Servizio Tributi la trasmissione al concessionario per l'accertamento e la riscossione dei tributi minori, ABACO SPA, della presente deliberazione;
- 10) DI ASSICURARE al presente Regolamento la massima pubblicità, pubblicando lo stesso sul sito web istituzionale e nella sezione "Disposizioni generali" – "Atti generali" della pagina Amministrazione Trasparente dell'Ente.

Si richiede di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario;

Sentita la relazione dell' Assessore Rossini Marino e la successiva illustrazione tecnica integrativa effettuata dal Segretario Generale;

Udita la richiesta del consigliere Petrella Angelo di ampliare la misura dell' esenzione della tassa sulla pubblicità;

Dato atto che quanto sopra è interamente riportato nel CD depositato agli atti;

Il Presidente pone a votazione l' emendamento:

con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco):

Favorevoli n. 11

Astenuti n. 4 (Guerrini Luisi Miguel, Vichi Jessica, Petrella Angelo, Guerrini Raffaele)

Successivamente il presidente pone a votazione il regolamento emendato;

con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco):

Favorevoli n. 11

Astenuti n. 4 (Guerrini Luisi Miguel, Vichi Jessica, Petrella Angelo, Guerrini Raffaele)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra.

Inoltre con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco):

Favorevoli n. 11

Astenuti n. 4 (Guerrini Luisi Miguel, Vichi Jessica, Petrella Angelo, Guerrini Raffaele)

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

Alle ore 21.40, terminata la votazione del presente punto posto all' ordine del giorno odierno, esce dall' aula l' Assessore Lenti Thomas e pertanto il Consiglio Comunale da atto che da tale momento il numero dei consiglieri presenti e votanti è sceso a 10.

Letto e sottoscritto

Il Presidente
Felice Prioli

Il Segretario Comunale
Sandro Ricci